



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**
dal **Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)**
dal **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)**
dal **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)**
dal **Ministro della giustizia (NORDIO)**
dal **Ministro della difesa (CROSETTO)**
dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**
dal **Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)**
dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)**
dal **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)**
dal **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)**
dal **Ministro della cultura (SANGIULIANO)**
dal **Ministro della salute (SCHILLACI)**
dal **Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)**
dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**
e dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)**

(V. Stampato Camera n. 1239)

approvato dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

rienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive »;

2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2 »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema »;

f) l'articolo 12, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento ».

Art. 12-ter.

Articolo 12-ter.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ot-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: « per titoli e prova scritta » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , in deroga all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 12-ter.

tobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente ».

Articolo 13.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

1. *Identico.*

2. *Identico.*